

Roma, 31 luglio 2025

Circolare n. 164/2025

Oggetto: Dogane – Controlli doganali a bordo nave – Attuazione art. 36 D.Lgs.141/2024 – Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane n. 0506866 del 25.07.2025.

Con il provvedimento in oggetto viene è stata definita la disciplina operativa per la richiesta e l'effettuazione dei controlli doganali direttamente a bordo delle navi, prima dello sbarco o dopo l'imbarco, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

Ambito di applicazione (Art. 1) – La misura si applica esclusivamente ai controlli doganali e non si estende ad altri adempimenti previsti da normative unionali o nazionali per finalità diverse.

Condizioni per l'accesso alla procedura (Art. 2) – La richiesta va presentata prima dell'invio della dichiarazione doganale, corredata dalla documentazione utile. La domanda può riguardare anche singole spedizioni (non l'intero carico), purché siano fisicamente accessibili e identificabili. Sono escluse le merci alla rinfusa e nel caso in cui sia necessario lo sbarco integrale del carico.

Ufficio competente (Art. 3) – È l'Ufficio presso cui è presentata la dichiarazione doganale o, se diverso, quello di presentazione della merce.

Modalità di presentazione dell'istanza (Art. 4) – L'istanza va trasmessa via PEC almeno 48 ore prima dell'arrivo o partenza della nave. Deve contenere tutti gli elementi per consentire la valutazione tempestiva della richiesta.

Esito e limiti (Art. 5) – L'Ufficio ADM comunica l'esito (accoglimento o rigetto) via PEC. Il rigetto può avvenire per motivi tecnici, organizzativi, o per inidoneità della merce o del contesto operativo. In assenza di risposta entro la presentazione della dichiarazione, la richiesta si intende respinta. Anche in caso di accoglimento, resta possibile l'ordine di sbarco della merce in caso di controllo incompleto.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [163/2025](#) e [211/2024](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in particolare l’articolo 11 recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale che, in via generale, ha disposto il riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale;

VISTO il Decreto legislativo 26/09/2024 n. 141 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 232 del 03/10/2024 recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”, emanato in attuazione della citata legge delega e il relativo Allegato I “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione*” (di seguito DNC-CDU);

VISTO il comma 1 dell’articolo 36 delle DNC-CDU rubricato “*Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare*” che prevede la facoltà per l’Agenzia di consentire lo svolgimento delle operazioni doganali a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l’imbarco;

VISTO il comma 2 del già menzionato articolo 36 che prevede che con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1;

VISTO l’articolo 139 del CDU, rubricato “*Presentazione delle merci in dogana*” che, al paragrafo 2, stabilisce che le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea e che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, sono presentate in dogana soltanto nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 139 del CDU, non osta alla previsione di una norma nazionale che attribuisce alla dogana la facoltà di effettuare i controlli della merce in luoghi diversi dagli spazi doganali;

VISTO l'articolo 171 del CDU che consente agli operatori di presentare la dichiarazione doganale prima della data di presentazione prevista delle merci in dogana, nel termine massimo di 30 giorni antecedenti alla suddetta data;

VISTO l'articolo 227 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447/2015 che stabilisce che quando la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell'articolo 171 del CDU, le autorità doganali effettuano l'analisi dei rischi sulla base delle informazioni trasmesse prima della presentazione delle merci;

CONSIDERATO che, in caso di esito negativo del controllo, la merce per la quale è stata effettuata la verifica a bordo può essere svincolata e, avendo acquisito la qualifica di merce unionale, può liberamente circolare in ambito europeo, verso altri porti nazionali o unionali;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare i processi, velocizzare il traffico delle merci nelle aree portuali, assicurando agli operatori le semplificazioni consentite senza pregiudicare l'attività di controllo ed evitare la potenziale ripetizione di controlli sulla stessa tipologia di merce, laddove destinata a diversi porti nazionali e unionali;

CONSIDERATO, altresì, che ove sia possibile effettuare con la medesima efficacia ed efficienza le attività di controllo direttamente sulla nave, l'eventuale scarico a terra della spedizione costituirebbe un costo non giustificato per l'operatore;

VISTA la Determinazione direttoriale prot.n. 174331/RU del 30 marzo 2023 con la quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Dogane;

VISTO l'ordine di servizio 7/2025 del 14.05.2025 del Direttore dell'Agenzia con il quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero, Direttore della Direzione dogane, l'incarico di adottare i provvedimenti previsti dal D.lgs. 141/2024 e dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale di cui all'allegato del D.lgs. 141/2024;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)



AGENZIA

ADMAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 dell'allegato 1 al D.lgs. 141/2024, la presente determinazione disciplina la procedura per la richiesta di effettuazione delle operazioni di controllo doganale a bordo della nave, prima dello sbarco o dopo l'imbarco.
2. La presente determinazione non trova applicazione in relazione a ulteriori adempimenti previsti da normative unionali o nazionali per finalità differenti da quelle di interesse doganale.

ARTICOLO 2 (CONDIZIONI)

1. La motivata richiesta di svolgimento delle operazioni di controllo doganale a bordo della nave deve essere presentata, con apposita istanza, all'Ufficio di ADM competente per il controllo, prima dell'invio della dichiarazione doganale.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da ogni utile elemento e/o documentazione necessari per lo svolgimento delle formalità doganali.
3. Laddove la richiesta sia riferita a una o più spedizioni presenti sul manifesto di carico ma non alla totalità, la stessa potrà essere accolta soltanto qualora dalla documentazione prodotta, l'Ufficio competente sia in grado di procedere a bordo al riconoscimento fisico univoco della merce da dichiarare e le spedizioni da controllare siano direttamente accessibili da parte dei funzionari delegati al controllo.
4. È precluso l'accesso alla procedura in presenza di merci alla rinfusa e ogniqualvolta sia necessario procedere allo sbarco dell'intero carico delle merci per effettuare i controlli doganali.
5. Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali costi di movimentazione a bordo delle spedizioni.

ARTICOLO 3 (UFFICIO COMPETENTE)

1. L'Ufficio "competente per il controllo" è individuato in quello di presentazione della dichiarazione doganale o, qualora differente, in quello di presentazione della merce.

ARTICOLO 4
(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA)

1. La richiesta di cui all'art. 2, comma 1 deve essere presentata tramite PEC all'Ufficio competente con congruo anticipo e comunque entro le 48 ore antecedenti all'arrivo/partenza della nave, al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura.

ARTICOLO 5
(VALUTAZIONE DELL'ISTANZA)

1. L'Ufficio di ADM, ricevuta l'istanza ed espletate le valutazioni del caso, anche sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute, provvede a comunicare l'accoglimento ovvero il rigetto all'operatore economico tramite PEC.
2. L'istanza è rigettata qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
 - a. in relazione alla tipologia di merce, all'accessibilità alla spedizione oggetto della dichiarazione e al tipo di stivaggio, risulti evidente l'impossibilità di effettuare e completare tutti i controlli doganali (qualità, quantità, campionamento, ecc.);
 - b. l'attività richiesta non consente all'Ufficio di assicurare l'operatività doganale ordinaria di sdoganamento nei confronti degli operatori non interessati all'operazione;
 - c. non ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 della presente determinazione.
3. In caso di mancato riscontro da parte dell'Ufficio di ADM prima della presentazione della dichiarazione, la richiesta è da considerarsi respinta.
4. Nonostante l'accoglimento della richiesta, qualora nel corso del controllo non risulti tecnicamente possibile la conclusione dello stesso, resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio doganale di ordinare lo sbarco della merce.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente